

ATO ERANTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI
ART 12 COMMA 2 BIS D. LGS 36/22 E ERANTE DA
IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI D. LGS 117/21
ART 82 COMMA 5



Associazione Sportiva Dilettantistica LIFE ROVERETO
Viale Trento, 32/A

38068 – ROVERETO
c.f. 94046540228

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE
DISPOSIZIONE DEL D. LGS 36/21**

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro alle ore 20.00 presso la sede legale della Associazione sita in Rovereto viale Trento, 32/A si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36 / 2021
3. Varie eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione signor Christopher Busca il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti, la signora Valentina Garniga a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti numero 51 (cinquantuno) associati in proprio e per delega,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal primo luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36 / 21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289 / 2022.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'associazione conforme alle disposizioni dell'articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 36 / 21. Informata l'assemblea che ai sensi dell'articolo 12 comma 2 bis del D. Lgs. 36 / 21 le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli atti e modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del d. Lgs. 36/21.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

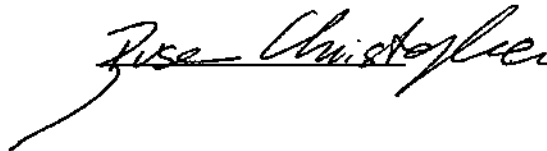
Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. L'assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'associazione.

Alle ore 22,00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea

Il Segretario



Il Presidente



Statuto della "Associazione Sportiva Dilettantistica LIFE ROVERETO"



TITOLO I Denominazione – sede ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita dal 17 luglio 2019 l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica LIFE ROVERETO" con sede in Rovereto viale Trento 32/A; laddove possibile la denominazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata LIFE ROVERETO A.S.D. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale non comporterà modifica statutaria, l'eventuale variazione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ne deriverà il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il presente statuto è concepito e redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento ai contenuti resi necessari e/o obbligatori dall'art. 90 L. 289/2022, dal d.lgs 36/2021 e ss.mm.ii e dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), nonché da ogni altro atto normativo e attuativo, relativa alla cosiddetta "Riforma dello sport", entrata in vigore il 1 luglio 2023.

L'associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare a richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 39/2021.

Il sodalizio si conforma incondizionatamente alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle discipline Sportive Associate (DSA) e/o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai quali l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui risulterà affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

TITOLO II Scopo - oggetto ART. 2

Il sodalizio è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline legate allo sport del fitness, e più specificamente nelle discipline dell'aerobica, fitness, step, spinning, body building, arti marziali, attività ludico motorie, danza, ginnastica correttiva, in tutte le sue forme e varianti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, secondo quanto riconosciuto e regolamentato dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS ai quali eventualmente l'associazione risulterà affiliata;



b) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, altresì, in tutte le discipline che abbiano un rapporto di propedeuticità e/o preparazione e recupero della condizione fisico-atletica rispetto allo sport del fitness, e più specificamente nelle discipline dell'aerobica, fitness, step, spinning, body building, arti marziali, attività ludico motorie, danza, ginnastica correttiva, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, ovvero che rappresentino un utile strumento alla promozione di stili di vita sani per mezzo del movimento, dell'attività motoria e della ginnastica, per tutte le fasce di età e tipologie di persone, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness, attività motorie finalizzate al benessere, gruppi di cammino;

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alle precedenti lettere a) b), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

1. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
2. organizzare e gestire la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati ovvero gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
3. esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, tra le altre, sponsorizzazione, attività promo-pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento, cessione di attrezzi sportivi, accessori e abbigliamento tecnico;
4. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, per lo svolgimento di attività sportive e/o per gestire, anche temporaneamente, impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
5. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dagli enti sportivi affiliati o da altri soggetti promotori degli stessi eventi;
6. organizzare altre attività sociali, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La facoltà di individuare ulteriori attività secondarie da esercitare o da realizzare, sempre e in qualunque momento possibile, è rimessa al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne preventivamente l'attivazione.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino per realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della consegna del modulo di domanda di adesione e del relativo ricevimento da parte dell'associazione, ovvero alla data del versamento della quota associativa qualora antecedente alla data di consegna della domanda stessa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fatta salva la facoltà riservata al Consiglio Direttivo di sospendere la qualifica conseguita per gravi e/o urgenti motivi. Tale sospensione deve sempre essere motivata e deve essere comunicata prontamente al socio "sospeso"; contro la sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo è sempre ammesso appello all'assemblea ordinaria dei soci, nella prima seduta utile successiva alla delibera di sospensione e comunque entro novanta giorni dalla richiesta di appello pervenuta per

iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata (anche a mano) o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantiti in assemblea il diritto al contraddittorio.

Alla sospensione, potrà seguire, dopo i dovuti accertamenti e approfondimenti, la riacquisizione a pieno titolo della qualifica di socio ovvero, in caso di riscontro negativo, la dichiarazione della nullità della procedura e la mancata conferma a socio del richiedente. L'esito negativo di un eventuale procedimento di sospensione comporterà, inoltre, l'impossibilità a presentare una nuova domanda di ammissione a socio per l'anno in corso e per quello successivo. Dal secondo anno sociale seguente la domanda potrà essere ripresentata e l'iter di ammissione riattivato come da previsione statutaria.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della qualifica di socio e della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento organico, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b. che non provveda al pagamento della quota associativa annuale entro la scadenza eventualmente fissata con delibera del Direttivo ovvero, qualora non sia stabilita esplicitamente una scadenza diversa, entro l'ultimo giorno dell'anno sociale al quale la quota associativa dovuta si riferisce; nel caso la scadenza sia fissata con delibera del Direttivo, la comunicazione ai soci interessati deve arrivare entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non abbia provveduto al versamento entro il termine, fissato o previsto, decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile e riporta la cancellazione del nominativo dal libro soci del sodalizio con la stessa data di scadenza del mancato versamento. L'associato



decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie all'interesse dell'associazione;
- d. che in qualunque nodo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15(quindici) giorno di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Dalla ricezione della richiesta di convocazione del socio escluso, il Consiglio Direttivo ha trenta giorni per procedere con la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 11

L'associazione tre le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati a fronte della partecipazione delle attività organizzate dal sodalizio;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi dalle attività diverse, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quasi feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, così come non sono trasferibili e non sono rivalutabili le quote e i contributi associativi versati dagli stessi soci.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente .

Assemblee

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, e-mail e/o applicazione di messaggistica istantanea in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio (ad esempio WhatsApp o Telegram) in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza in seduta ordinaria e almeno 10 giorni prima dell'adunanza in seduta straordinaria.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- l) approva il rendiconto economico e finanziario;
- m) procede alla elezione del presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo con due diversi e successivi scrutini;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- o) ratifica gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulla trasformazione, sulla fusione, sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'associazione.

ART. 18





L'Assemblea è presieduta dal presidente della associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice presidente, il segretario ed il tesoriere, potendo queste ultime due cariche essere assunte da una sola persona.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. , fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, o altra forma di testo scritto, da spedire anche attraverso la posta elettronica o un'applicazione di messaggistica istantanea in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio (ad esempio WhatsApp o Telegram) o comunque da consegnare non meno di tre giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale e o regolare, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari,
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre e approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale,
- e) deliberare sulla sospensione dell'iter di ammissione, per gravi e o urgenti motivi, e sulla esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui eventualmente si potrà articolare la vita della associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) affidare con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, e solo qualora venisse meno il numero minimo dei componenti dell'organo amministrativo previsto al comma uno del presente art. 19, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decade la metà dei membri del Consiglio originariamente incaricati, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue emanazioni vengono esercitate dal vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale e, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 23

In caso di scioglimento dell'associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a venti diritto di voto.

In caso di scioglimento della associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

Clausola compromissoria

ART. 24

Tutte le controversie sportive insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FSN, dalle DSA e dagli EPS ai quali l'associazione medesima risulterà affiliata.

In tutti gli altri casi, il Collegio Arbitrale sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuto a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si svolgerà presso il comune sede legale dell'associazione ed il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Approvazione dello Statuto

ART. 25

Il presente statuto abroga e sostituisce ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato della seduta straordinaria dell'Assemblea dei soci celebrata il giorno 28 giugno 2024.

Norma finale

ART. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, In quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS ai quali l'associazione risulterà affiliata, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Segretario

Valentino Gargano

Il Presidente

Dora Cristoforo



REGISTRATO Add. 11/06/2024

Al n. 334 serie 3
Liquidati € 45.500,00

CEDOLARE SECCA

il Presidente

Stefano Mura

LIQUIDAZIONE

Reg.

Bollo

Sanz.

Dir.

Inter.

TOT

1	Iurlo Chiara	Iurlo Chiara
2	Maffei Giorgia	Maffei Giorgia
3	Deni Laura	Deni Laura
4	Tomasi Sara	Tomasi Sara
5	Giuliani Lorena	Giuliani Lorena
6	Pisante Silvia	Pisante Silvia
7	Barbiero Veronica	Barbiero Veronica
8	Fragiacomo Deborah	Fragiacomo Deborah
9	Manica Giorgia	Manica Giorgia
10	Manica Giulia	Manica Giulia
11	Larcher Barbara	Larcher Barbara
12	Montermini Manuela	Montermini Manuela
13	Olivieri Chiara	Olivieri Chiara
14	Perra Martina	Perra Martina
15	Beltrami Carlotta	Beltrami Carlotta
16	Caligiuri Francesca	Caligiuri Francesca
17	Zaccagni Simonetta	Zaccagni Simonetta
18	Cobelli Fabio	Cobelli Fabio
19	Vaccari Ivan	Vaccari Ivan
20	Girardelli Alessandro	Girardelli Alessandro
21	Enrico Lampis	Enrico Lampis
22	Barelli Claudia	Barelli Claudia
23	Adamo Tiziana	Adamo Tiziana
24	Giori Marica	Giori Marica
25	Motter Anastasia	Motter Anastasia
26	Cannata Rosaria	Cannata Rosaria
27	Coletti Nicoletta	Coletti Nicoletta
28	Turrini Veronica	Turrini Veronica
29	Paravia Sara	Paravia Sara
30	Montagni Claudio	Montagni Claudio
31	Tufa Samena	Tufa Samena
32	Chistè Annamaria	Chistè Annamaria
33	Chiavini Giulia	Chiavini Giulia
34	Baroldi Francesca	Baroldi Francesca
35	De Bettin Valentina	De Bettin Valentina
36	Laghi Marica	Laghi Marica
37	Pellizzari Paola	Pellizzari Paola
38	Ischia Sabrina	Ischia Sabrina
39	Pilliteri Elisa	Pilliteri Elisa
40	Piva AnnaMaria	Piva AnnaMaria
41	Cont Alessia	Cont Alessia
42	Parmesan Annie	Parmesan Annie
43	De Cordens Vanessa	De Cordens Vanessa
44	Tinë Maria	Tinë Maria
45	Narduzzi Pamela	Narduzzi Pamela
46	Salvi Manuela	Salvi Manuela



47	Battisti Nadia	<i>[Signature]</i>
48	Vettori Gabriella	<i>Gabriella Vettori</i>
49	Meneghelli Sofia	<i>Sofia Meneghelli</i>
50	Merighi Carlo	<i>Carlo Merighi</i>

51 Matilde Manfredi

Matilde Manfredi

